

**Consorzio Società della Salute Alta Val D'Elsa**  
**Verbale di Giunta Esecutiva SdS**

Comuni di Casole D'Elsa, Colle di Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana sud est  
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N.18 DEL 02/12/2016

**OGGETTO: Gestione del servizio di lavanolo per le strutture residenziali della Zona Alta Val D'Elsa, gestite dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa-Determinazioni**

		Presente	Assente
Comune di Poggibonsi	David Bussagli – Presidente	X	
Comune di Colle di Val D'Elsa	Paolo Canocchi - Sindaco		X
Comune di San Gimignano	Giacomo Bassi - Sindaco	X	
Comune di Casole D'Elsa	Piero Pii - Sindaco		X
Comune di Radicondoli	Emiliano Bravi - Sindaco	X	
Azienda USL Toscana sud est	Patrizia Castellucci – delegata Direttore	X	

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Tiziana Furiesi

**Da trasmettere a:** Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71 decies LRT n.40/2005 e s.m.i. e dell'art.12 dello Statuto SdS Alta Val D'Elsa

## **LA GIUNTA ESECUTIVA**

VISTO l'Atto Costitutivo della "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa", istituita in forma di consorzio pubblico ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all'Atto Costitutivo di cui sopra;

VISTA la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

RICHIAMATA la delibera Assemblea dei Soci SdS n.23 del 26/03/2015 con la quale è stata stipulata apposita convenzione per la gestione unitaria indiretta, ai sensi dell'art. 71 novies decies della L.R. 40/2005 e s.m.i., con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, per la gestione delle attività di cui alla lettera d) comma 3, art. 71 bis, LR. 40/2005 e s.m.i. "Organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario integrato regionale" comprese le prestazioni socio-sanitarie ai sensi del comma 6, art.71 bis L.R.40/2005 e s.m.i.;

RICHIAMATO il contratto di servizio tra Comuni della Zona Alta Val D'Elsa e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, stipulato in data 30/12/2005 e con scadenza 31/12/2017, per la gestione e coordinamento dei servizi sociali del territorio;

VISTA la Delibera del Direttore Generale AUSL7 di Siena n. 441 del 28/07/2006 con la quale veniva definito, a far data dal 01/01/2006, l'affidamento da parte della Azienda USL7 alla FTSA, in comodato d'uso, dei beni immobili in cui sono erogate prestazioni socio-sanitarie presenti nel territorio della Val d'Elsa, nonché il subentro della FTSA nei contratti relativi alla gestione di servizi, attività, utenze e manutenzioni dalla prima stipulati a supporto dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;

PRESO ATTO che, come si evince dall'art. 8 dell'allegato A) alla delibera n.441 sopra citata, tra i contratti in cui è subentrata la FTSA vi era il servizio di lavanolo, affidato a Servizi Ospedalieri SpA con atto AUSL7 n.571 del 24/06/2004, del quale la FTSA si è avvalsa fino alla naturale scadenza;

PRESO ATTO della necessità di effettuare un nuovo affidamento del servizio di lavanolo per la biancheria piana e degli ospiti delle RR.SS.AA. di Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa e San Gimignano, gestite dalla FTSA in virtù del contratto di servizio e della convenzione sopra richiamati;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 "Nuovo Codice appalti", artt.37 e 38, per effettuare procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia di 40.000 euro, le stazioni appaltanti devono essere iscritte nell'apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate, istituito presso ANAC, di cui fanno parte le centrali di committenza;

CONSIDERATO che ESTAR (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale) costituisce, ai sensi della L.R.T. n.40/2015 e s.m.i., art.100, per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale comprese le Società della Salute, l'Ente preposto all'approvvigionamento di beni e servizi e che in quanto tale ha aggiudicato il servizio quinquennale di lavanolo per le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Sud Est con Determinazione n.1366 del 22/10/2015 all'ATI costituito da Servizi Ospedalieri S.p.A (mandataria), Servizi Italia Spa e So.Ge.Si.Spa (mandanti);

PRESO ATTO che, dalla relazione presentata dal Direttore Generale della FTSA, depositata agli atti d'ufficio della SdS, le condizioni previste nel contratto stipulato tra ESTAR e Servizi Ospedalieri S.p.A, in qualità di mandataria dell'ATI sopra richiamato, sono molto più vantaggiose rispetto a quelle attualmente previste dal contratto in essere tra FTSA e Servizi Ospedalieri Spa;

RITENUTO legittimo e opportuno nonché economicamente vantaggioso aderire al contratto stipulato da ESTAR;

VISTA la Determinazione ESTAR n.1251 del 21/10/2016 con la quale ESTAR autorizza, in virtù dell'art.17 del capitolato speciale d'appalto di cui alla Determinazione ESTAR n.1366/2015, l'adesione contrattuale per il periodo 01/11/2016 fino al 28/02/2021, da parte della Società della Salute Alta Val D'Elsa, per un importo complessivo presunto di € 1.336.465,65 (IVA esclusa) corrispondenti ad una spesa annua presunta di € 308.415,15 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che la Servizi Ospedalieri Spa, in qualità di Società capogruppo mandataria dell'ATI con Servizi Italia e So.Ge.Si., accetta con nota prot. n.214-16 MDM/FL/sm del 19/10/2016 di garantire il servizio alla SdS alle stesse condizioni contrattuali vigenti;

PRESO ATTO che i servizi specifici forniti da Servizi Ospedalieri Spa alla SdS sono quelli indicati dettagliatamente nel prospetto unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A);

RITENUTO necessario disciplinare i rapporti tra Società della Salute, Fondazione Territori Sociali e Servizi Ospedalieri Spa per la gestione operativa del servizio, con apposita convenzione il cui schema si unisce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato B);

DATO ATTO che i rapporti economico-amministrativi tra SdS e FTSA sono regolati da apposito accordo che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato C);

RITENUTO di dover nominare, ai sensi del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi dell'ESTAR, il Responsabile dell'Esecuzione del Servizio (RES), nella persona del Dr.Luca Vigni, Direttore della Società della Salute;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 "Nuovo codice appalti";

A VOTI unanimi;

## **DELIBERA**

Per quanto richiamato in premessa, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) Di aderire, a seguito di autorizzazione concessa con Determinazione Dirigenziale ESTAR n.1251/2016 richiamata in premessa, al contratto stipulato tra ESTAR e Servizi Ospedalieri SpA in qualità di Società capogruppo mandataria dell'ATI con Servizi Italia e So.Ge.Si. a seguito della Determinazione n.1366 del 22/10/2015, per la fornitura del servizio di lavanolo per biancheria piana e degli ospiti delle RR.SS.AA. di Poggibonsi, Colle di Val D'Elsa e San Gimignano, come dettagliatamente specificato nel prospetto che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A).

2) Di disciplinare i rapporti tra Società della Salute, Fondazione Territori Sociali e Servizi Ospedalieri Spa, per la gestione operativa del servizio, con apposita convenzione secondo lo schema che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato B).

3) Di regolare i rapporti economico-amministrativi tra Società della Salute e Fondazione Territori Sociali con l' accordo che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato C).

4) Di nominare quale Responsabile dell'Esecuzione del Servizio (RES), ai sensi del Regolamento ESTAR richiamato in premessa, il Dr. Luca Vigni, Direttore della Società della Salute.

3) Di dare atto che la convenzione di cui al punto 1) sarà efficace a decorre dal 01/01/2017 fino al 28/02/2021, salvo il verificarsi delle condizioni risolutive di cui all'art.6 della convenzione stessa.

4) Di imputare il costo presunto annuo di € 308.415,15 (IVA esclusa), derivante dalla convenzione di cui al punto 2), relativo all'anno 2017, al conto n. 88100003 "Costi per servizi di lavanderia per strutture residenziali FTSA" del bilancio 2017 della SdS.

5) Di imputare il ricavo presunto annuo di € 308.415,15 (IVA esclusa) al conto n. 72105013 "Servizi non sanitari non commerciali a privati" del bilancio 2017 della SdS.

6) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71decies LRT n.40/2005 e smi e dell'art.12 dello Statuto.